



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

(A) Allegato al Decreto Commissariale n. 003 del 09 di 2018

REGOLAMENTO

**NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI INERENTI
FUNZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE**

(ai sensi Art.113 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

Accordo con le OO.SS. del _____

Per le OO.SS. :




FP CISL



FP CGIL

FIALP-CISAL

UIL PA

UGL

FAI CISL 
FLAI CGIL 

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Nicola Pugliese)

IL COMMISSARIO
(dott. Antonio Mario Lerario)





SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1.1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni	2
Art. 1.3 – Determinazione dell'aliquota di Fondo gravante sul quadro economico	2
Art. 1.4 – Ripartizione del Fondo	3
CAPO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	4
Art. 2.1 – Conferimento degli incarichi	4
Art. 2.2 – Ripartizione verticale e prestazioni parziali	4
Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale	4
Art. 2.4 – Incarichi collegiali con tecnici esterni	5
CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ	6
Art. 3.1 – Termini per le prestazioni	6
Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni	6
Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni	6
Art. 3.4 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici	7
CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE	9
Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati	9
Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati	9
CAPO V - ALTRI ONERI	10
Art. 5.1 – Spese	10
Art. 5.2 – Oneri per la copertura assicurativa	10
CAPO VI - NORME FINALI	11
Art. 6.1 – Entrata in vigore del regolamento	11
Art. 6.2 – Regime da applicare per la corresponsione degli incentivi	11

ALLEGATO – TABELLA 1A/1B – Ripartizione percentuale dell'incentivo



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice»).
- 2) Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e gestione del «Fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte dal personale Dell'Ente» (nel seguito «Fondo»), ad inclusione della ripartizione, della corresponsione e della liquidazione dell'incentivo.
- 3) L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale interno all'Ente

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

- 1) Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono quelli rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'articolo 1 dello stesso Codice. In coerenza con la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. controllo Emilia Romagna, parere 07.12.2016 n. 118; Corte dei Conti, sez. controllo Puglia, parere 24.01.2017 n. 5) sono tuttavia esclusi dall'incentivo gli interventi di manutenzione ordinaria .
- 2) Le funzioni tecniche incentivabili sono, a norma di quanto disposto dal secondo comma dell'art.113 del Codice, esclusivamente quelle per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- 3) Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti in corso d'opera e gli ulteriori interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 1.3 – Determinazione dell'aliquota di Fondo gravante sul quadro economico

- 1) Per i lavori pubblici di ordinaria complessità l'aliquota di Fondo – gravante sul quadro economico calcolata sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentata della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori affidati in economia e per l'acquisto di beni e forniture, funzionali alla realizzazione dell'opera – è stabilita in rapporto all'entità dell'opera, da realizzare nelle seguenti misure:

Importo dei lavori I (calcolato come descritto nel presente comma)	Percentuale applicabile
$I \leq € 1.000.000$	pari a quella massima prevista dalle norme
$€ 1.000.000 < I < € 5.000.000$	pari al 90% di quella massima prevista dalle norme
$I \geq € 5.000.000$	pari all'80% di quella massima prevista dalle norme



2) Le percentuali riportate al comma 1 vanno applicate per scaglioni, la prima fino al milione di euro, la seconda sull'aliquota eccedente il milione di euro e fino ai cinque milioni di euro, la terza sull'aliquota eccedente i cinque milioni di euro. L'aliquota di Fondo gravante su un determinato quadro economico non è soggetta ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori.

3) Le somme occorrenti per la costituzione del Fondo sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, quale aliquota dedicata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice.

4) Tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui al comma 1.

Art. 1.4 – Ripartizione del Fondo

1) Il 20% delle risorse finanziarie appostate per il Fondo nell'ambito del quadro economico del singolo intervento confluisce in un'apposita sezione del Bilancio dell'Ente, il cui importo complessivo è comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno, dall'Ufficio Contabilità e Finanza, al Responsabile del Servizio Tecnico. Entro il 31 marzo di ogni annualità, il Responsabile del Servizio Tecnico procede a proporre l'utilizzo delle risorse economiche disponibili, destinandole:

a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

b) all'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

c) allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

2) Il rimanente 80% delle risorse finanziarie stanziato per il Fondo, nell'ambito del quadro economico del singolo intervento, costituisce l'entità dell'incentivo da ripartire secondo quanto dettagliato nel successivo Capo II del presente Regolamento.

3) Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Laddove l'incentivo sia relativo a prestazioni effettuate in più annualità, ai fini della verifica del superamento della soglia, lo stesso andrà ripartito tra dette annualità proporzionalmente all'esecuzione delle prestazioni, anche se la corresponsione degli incentivi fosse effettuata in un solo momento. Per rendere possibile il controllo del limite, l'Ufficio Personale fornirà i dati relativi al predetto trattamento economico per l'annualità precedente del personale coinvolto nella distribuzione degli incentivi.



CAPO II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO


Art. 2.1 – Conferimento degli incarichi

- 1) Gli incarichi ai dipendenti dell'Ente sono conferiti, esclusivamente in forma scritta dal Commissario a mezzo di apposito Decreto o dal Direttore Generale a mezzo di apposita determina.
- 2) Gli incarichi, per interventi per i quali, negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento ad una delle Aree di Attività dell'Ente, così come individuate nel Decreto n.261 del 29/08/2017, si intendono automaticamente conferiti al personale ad essa afferente, individuato dal relativo responsabile, salvo necessità di ricorrere a professionalità tecniche di altra Area, nonché salva diversa disposizione Commissariale in seguito al comprovato accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.
- 3) Dopo l'inizio del coordinamento da parte del responsabile unico del procedimento e delle attività tecniche da parte degli incaricati, l'incarico può essere revocato motivatamente. È considerata motivazione valida il mancato rispetto della tempistica stabilita per la conclusione dei compiti oltre il 20% della durata prevista, nonché esigenze di servizio connesse all'espletamento di differenti attività da parte degli incaricati originari, ovvero in caso di cessazione dal servizio del personale incaricato.
- 4) Il personale, diverso dal dipendente incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere altresì individuato nell'ambito di ogni prestazione, con le modalità di cui al comma 1; Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento.
- 5) Il personale incaricato delle attività tecniche incentivabili svolge l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro concertando le modalità con il responsabile del procedimento o per i collaboratori con il soggetto individuato come responsabile dell'attività; le ore straordinarie non saranno riconosciute in nessun modo, intendendosi le stesse retribuite con l'incentivo disciplinato dal presente regolamento.



Art. 2.2 – Ripartizione verticale e prestazioni parziali

- 1) La ripartizione verticale dell'incentivo è effettuata con il provvedimento di liquidazione dello stesso in conformità alla tabella 1, allegata al presente regolamento.
- 2) L'eventuale ulteriore ripartizione verticale dell'incentivo è definita dal responsabile del procedimento secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato.
- 3) Qualora all'Area di Attività interessata dell'Ente siano affidate solo parzialmente le attività tecniche incentivate, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.



Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale

- 1) L'importo determinato, come previsto al comma 1 dell'Art. 1.3 del presente regolamento, è ripartito in base alle singole prestazioni svolte, così come dettagliato nella tabella 1° e 1B allegate,

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



- 2) Qualora l'incarico sia affidato parzialmente o integralmente a tecnici esterni, l'incentivo è comunque per la quota maturata e riscontrata sa SAL.
- 3) Qualora le figure tecniche destinatarie di incentivo coincidano, le singole quote di competenza sono cumulate.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con tecnici esterni

1) Sono ammessi incarichi collegiali affidati a personale dell'Ente e a tecnici esterni congiuntamente (sono equiparati ai tecnici esterni i tecnici di enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali e possono esercitare l'attività professionale a favore di soggetti pubblici diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione).

2) Qualora si proceda all'incarico collegiale con tecnici esterni, l'incentivo previsto per il personale dell'Ente, o la sua frazione in caso di incarico parziale, si riduce alla percentuale ricavata dal rapporto tra il numero di professionisti interni e quello complessivo di professionisti, interni od esterni; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti all'incentivo previsti dal regolamento si intendono rapportati e raggugliati alla quota ridotta e rettificata ai sensi del presente comma.

3) Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate al personale dell'Ente da quelle affidate a soggetti esterni, ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate al personale dell'Ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.



CAPO III

TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

1) I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 102 del Codice, a meno di traslazioni dei termini medesimi conseguenti all'acquisizione di documenti, nulla/osta o autorizzazioni necessari e propedeutici al collaudo stesso.

2) Per le ulteriori prestazioni tecniche espletate dal personale interno all'Ente, i tempi saranno concordati all'atto dell'incarico e dall'affidatario dell'incarico medesimo, in funzione della tipologia di prestazione, dell'entità dell'appalto, del carico di lavoro e di eventuali ulteriori elementi (urgenza, etc.).

3) Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini, verificando il rispetto dei tempi.

Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1) In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:

- a) ritardi fino al 10% del tempo utile: penalità pari al 20% dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del presente regolamento;
- b) ritardi dal 10% al 20%: penalità pari al 50% dell'incentivo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del presente regolamento;
- c) ritardi superiori al 20%: nessuna ripartizione dell'incentivo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del presente regolamento. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
- d) nei casi di cui alla lettera c) il direttore generale, sentito il responsabile del procedimento, può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo.

2) Le penalità possono essere disapplicate con idonea motivazione; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

3) Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1) In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

- a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di



- programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione (se frazionabile ai sensi del presente regolamento), previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 20%;
- b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi del cronoprogramma, le finalità e le disponibilità del quadro economico, l'incentivo ovvero la quota relativa alla singola prestazione (se frazionabile ai sensi del presente regolamento) previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 40%;
 - c) nei casi di cui alla lettera b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi del cronoprogramma, le finalità e le disponibilità del quadro economico, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo ovvero la quota relativa alla singola prestazione (se frazionabile ai sensi del presente regolamento) previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 60%;
 - d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Ente ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione dell'incentivo ma alla revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) il direttore generale, sentito il responsabile del procedimento, può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili.

2) All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3) Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Ente risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

4) Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo relativa al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 3.4 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici

5) La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale su proposta del RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

6) Gli importi dell'incentivo relativi alle prestazioni connesse ai lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, a valle dei momenti indicati nella tabella 1 e comunque non prima



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN
PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA BARI

dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

- 7) Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 150.000 euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite può essere effettuata in un'unica soluzione, non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.
- 8) Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, in base all'avanzamento dei lavori e frazionata secondo i criteri del regolamento, è liquidata non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.
- 9) Fatto salvo quanto precisato in riferimento alle prestazioni espletate in più annualità ma liquidate in un unico momento, gli incentivi saranno corrisposti al singolo dipendente fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'annualità precedente, giusta quantificazione di quest'ultimo effettuata dall'Ufficio Personale, ai sensi del precedente art. 1.4, comma 3, salvo conguaglio/rettifica a ricezione dei dati relativi all'annualità successiva.
- 10) Nessun incentivo è dovuto laddove l'iter amministrativo dovesse essere interrotto dall' Ente prima dell'aggiudicazione definitiva.
- 11) In sede di liquidazione l'Ente provvede a trattenere gli importi relativi agli oneri a proprio carico di cui all'articolo 1.3, comma 4.



CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

- 1) Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
- 2) Gli elaborati, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico deve recare anche l'indicazione della struttura di appartenenza.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

- 1) Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Ente, il quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
- 2) L'Ente ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
- 3) L'Ente ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio servizio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il servizio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
- 4) Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.



CAPO V

ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

- 1) Tutte le spese occorrenti all'espletamento delle attività tecniche, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Ente.
- 2) La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Ente.
- 3) Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati delle prestazioni disciplinate dal presente provvedimento facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni medesime, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per la copertura assicurativa

- 1) Il dipendente o i dipendenti che effettuano prestazioni tecniche devono essere coperti da un'assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale.
- 2) L'Ente provvede direttamente ad accendere la polizza di cui al comma 1 e a pagarne il relativo premio; l'importo dei premi non incide sull'incentivo.



CAPO VI

NORME FINALI

Art. 6.1 – Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il regolamento entra in vigore con l'approvazione mediante apposito Decreto Commissariale.
- 2) A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento sono inapplicabili eventuali diverse disposizioni o atti interni in contrasto con lo stesso.

Art. 6.2 – Regime da applicare per la corresponsione degli incentivi

- 1) Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 la tematica dell'incentivo alle prestazioni tecniche è stata riformata, rendendo necessaria la stesura del presente Regolamento.
- 2) Alla luce della necessità di chiarire l'ambito di applicazione delle differenti e numerose discipline normative succedutesi in un contenuto arco di tempo, la Sezione di controllo di Basilicata della Corte dei Conti ha adottato la deliberazione n. 3/2015/PAR del 12 febbraio 2015, ritenendo che:

- "... la disciplina dell'incentivo deve raccordarsi con quella che presiede alla realizzazione di opere e lavori pubblici e che si articola in una complessa fase di programmazione, che prevede il Piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, che a loro volta devono trovare corrispondenza nei documenti programmatici e di bilancio dell'Ente. Mentre il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni e delle priorità dell'Ente, è con l'inserimento del lavoro o dell'opera nell'elenco annuale che si passa alla fase della verifica della sostenibilità finanziaria della stessa in relazione alle risorse dell'Ente";
- "... il discrimine tra la normativa vigente ex ante ed ex post le modifiche introdotte ... non è dato, a parere di questa Sezione, dal momento in cui viene compiuto ogni singolo atto del procedimento di realizzazione del lavoro o dell'opera e della relativa progettazione e, neppure, dal momento in cui si paga la prestazione incentivata, ma dal momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati e inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio in cui sono stati adottati ... È con tale approvazione, infatti, che si deve dare indicazione degli stanziamenti disponibili e da inserire nel bilancio di previsione, sulla base dei quali stabilire il valore complessivo dell'appalto, da porre a base d'asta. È a questo valore, e non anche su quello che risulterà poi effettivamente aggiudicato, che la norma aggancia l'incentivo percentuale della progettazione";
- "il momento da prendere in considerazione per determinare il sorgere del diritto all'incentivo non è l'aggiudicazione dell'opera o del lavoro, ma la sua approvazione e il suo inserimento nei documenti di programmazione e di bilancio ... la disciplina che regola l'incentivo resta quella vigente al momento in cui l'opera è stata approvata, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivata vengono in concreto poste in essere, se cioè esse siano già state compiute, ovvero, debbano ancora essere realizzate, purché siano realizzate insieme all'opera".

nonché la recente deliberazione n. 22/2017/PAR del 06.03.2017, confermando che "la disciplina regolante l'incentivo alla progettazione resta quella vigente al momento in cui l'opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivata vengono in concreto poste in essere".



TABELLA DI RIPARTIZIONE LAVORI

PROGRAMMAZIONE (PROGRAMMA TRIENNALE E/O ANNUALE)		3%
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		20%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15%	
Attività di supporto al RUP	5%	
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE		12%
VERIFICA DEI PROGETTI (a carico del RUP e progettisti)		2%
UFF. CONTRATTI		3%
	responsabile	2%
	collaboratori	1%
UFF. LEGALE		3%
	responsabile	2%
	collaboratori	1%
UFF. RAGIONERIA		3%
	responsabile	2%
	collaboratori	1%
UFF. PERSONALE		1%
	responsabile	0,75%
	collaboratori	0,25%
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI		43%
D.L.	25%	
direttore operativo	10%	
ispettore di cantiere	6%	
collaboratori tecnici	2%	
COORDINATORE DELLA SICUREZZA		12%
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO		10%
	collaudo t. amm	6%
	collaudo statico	4%
		100%

TABELLA DI RIPARTIZIONE SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMAZIONE (PROGRAMMA TRIENNALE E/O ANNUALE)		10%
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		25%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20%	
collaboratori	5%	
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE		40%
UFF. CONTRATTI		13%
	responsabile	8%
	collaboratori	5%
UFF. LEGALE		10%
	responsabile	7%
	collaboratori	3%
UFF. RAGIONERIA		14%
	responsabile	8%
	collaboratori	6%
UFF. PERSONALE		3%
	responsabile	2,00%
	collaboratori	1,00%
UFFICIO DI DIREZIONE ESECUZIONE		20%
D.ESEC.	18%	
collaboratori	2%	
Coord. Sicurezza		5%
		100%

M *Q*
R
AS
CL
SP
SP
SP

UGL
ke

me